MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

b) a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali;

c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso e' presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro 15 giorni dall'assegnazione ed e' quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere b) e c), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base dei criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni

permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. I programmi sono elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'istituto per il credito sportivo o da loro delegati, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonche' l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il parere entro 30 giorni dalla ricezione. Il Ministro del turismo e dello spettacolo presenta entro il 31 maggio di ogni anno al Parlamento, per l'esame delle commissioni competenti, una relazione sullo stato di attuazione del programma predisposto negli esercizi precedenti. E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.(2)

Versione in vigore dal 24 dicembre 1987, non più in vigore dal 25 marzo 1988 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 novembre 1987, n.517 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 2, secondo comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della stessa legge; degli artt. 2, primo comma lett. b), e 2, comma 1- ter della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-costruzione-o-l-ammodernamento-di-impianti/art-1-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it